CAMERA DEI DEPUTATI

N. 75

ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di regolamento ministeriale concernente l'erogazione di contributi a favore delle emittenti televisive locali che trasmettano programmi autoprodotti

(Parere ai sensi dell'articolo 146, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388)

Trasmesso alla Presidenza il 21 gennaio 2002



HMinistro periBenie le Altività Culturali

di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368;

VISTO l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTO l'art. 146, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato", con il quale, nell'ambito degli interventi dello Stato al fine di incentivare la produzione televisiva destinata al mercato nazionale ed internazionale da parte delle emittenti televisive locali, è stanziata la somma di 10 miliardi di lire per il 2001, da prelevare dagli stanziamenti di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali;

VISTO l'art. 146, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che dispone che la predetta somma è erogata in base ad apposito regolamento adottato dal Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le competenti Commissioni parlamentari;

UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 17 dicembre 2001;

ACQUISITI i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, espressi, rispettivamente, il....... e il;

VISTA la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota prot. n. del

ADOTTA

il seguente regolamento:



HMinistro periBenieleAltività Culturali

Art. 1 Soggetti beneficiari

- 1. Possono beneficiare di contributi a valere sugli stanziamenti previsti dall'art. 146, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n.388, esclusivamente le emittenti televisive locali titolari di concessione o legittimamente operanti ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, che trasmettano programmi autoprodotti, in regola con la vigente legislazione in materia radiotelevisiva.
- 2. I soggetti beneficiari devono essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali e con il pagamento del canone allo Stato e non devono essere sottoposti a procedure concorsuali.



Al Ministro per i Benie le Altirità Culturali

Art. 2 Oggetto del contributo

1. Sono oggetto di contributo i programmi autoprodotti e trasmessi dopo l'entrata in vigore della legge n. 388/2000 ed entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, che abbiano natura di documentari o cortometraggi a carattere narrativo o culturale, realizzati anche in animazione. Costituisce titolo di priorità aver realizzato produzioni dirette alla valorizzazione del patrimonio-artistico-culturale ed ambientale, nonché produzioni destinate ai minori. Sono esclusi dal contributo i notiziari, gli show, i varietà, i quiz e i programmi ad essi assimilabili.



HMinistro per i Beni e le Altività Culturali

Art. 3 *Entità del contributo*

- 1. Il contributo non può superare il 50 per cento del totale dei costi di produzione del programma. In tale percentuale massima sono compresi gli eventuali contributi pubblici concessi da regioni, province, comuni ed altre amministrazioni pubbliche.
- 2. Nei costi di produzione ammessi al contributo è riconosciuta una quota forfettaria del 20 per cento per spese generali.
- 3. Ciascuna emittente non può beneficiare di un contributo superiore al 5 per cento della somma complessivamente stanziata dalla legge.



McMinistro periBenie le Attività Culturali

Art. 4 Concessione ed erogazione del contributo

- 1. La domanda di contributo deve pervenire, anche a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro 90 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del presente regolamento, al Ministero per i beni e le attività culturali-Direzione generale per il cinema.
- 2. La domanda, anche attraverso dichiarazioni ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, deve contenere:
 - a) l'indicazione della ragione sociale dell'emittente, degli estremi del titolo concessorio o autorizzatorio in base al quale l'emittente esercita l'attività di radiodiffusione televisiva in ambito locale e del numero di codice fiscale e di partita Iva;
 - b) la dichiarazione che l'emittente ha assolto tutti gli obblighi di informazione contabile previsti dalla normativa vigente in materia di radiodiffusioni;
 - c) la dichiarazione che l'emittente è in regola con il versamento dei contributi previdenziali e con il pagamento del canone di concessione e che non è sottoposta a procedura concorsuale;
 - d) l'indicazione dei programmi per i quali viene chiesto il contributo, dei relativi costi analitici, dell'importo richiesto;
 - e) indicazione degli eventuali altri contributi pubblici concessi o richiesti per i programmi per i quali viene chiesto il contributo.
- 3. La Direzione generale per il cinema accerta la sussistenza dei requisiti di ammissibilità di cui agli articoli 1 e 2 ed al comma 2 del presente articolo, e sottopone le domande ammissibili all'esame di un'apposita Commissione, nominata con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e composta dal Dirigente preposto alla Direzione generale per il cinema, che la presiede, e da quattro esperti, di cui due designati dal Ministro delle comunicazioni.
- 4. Entro il 30 giugno 2002, le emittenti trasmettono alla Direzione generale per il cinema la videocassetta in formato vhs del programma autoprodotto, unitamente alla documentazione attestante i costi sostenuti e l'avvenuta trasmissione del programma sulla rete della stessa emittente o su rete di altra emittente televisiva di Stato membro dell'Unione Europea o di altri Stati esteri che mantengano con l'Italia rapporti di reciprocità.



Hellinistro periBenie le Attività Culturali

- 5. La Commissione di cui al comma 3 stabilisce previamente i criteri e le priorità per la concessione dei contributi e, sulla base del materiale di cui al comma 4, approva la graduatoria dei programmi finanziabili, con indicazione degli importi dei relativi contributi. Tali criteri dovranno comunque tener conto della qualità del programma autoprodotto e delle priorità di cui all'art. 2.
- 6. I contributi sono concessi ed erogati con provvedimenti del Dirigente competente alla gestione del relativo capitolo di spesa.



Al Ministro per i Benie le Attività Culturali

Art. 5 *Vigilanza e controlli*

- 1. Qualora risulti che la concessione del contributo è stata determinata da dichiarazioni mendaci o false attestazioni anche documentali contenute nella domanda o nella documentazione alla stessa allegata, il contributo è revocato.
- 2. La revoca del contributo comporta l'obbligo, a carico del soggetto beneficiario, di riversare all'erario, entro i termini fissati nel provvedimento stesso, l'intero ammontare percepito, rivalutato secondo gli indici ufficiali ISTAT di inflazione in rapporto ai "prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati", oltre agli interessi corrispettivi al tasso legale. Ove l'obbligato non ottemperi al versamento entro i termini fissati, il recupero coattivo dei contributi e degli accessori al contributo stesso, rivalutazione ed interessi, viene disposto mediante iscrizione a ruolo.

Il presente regolamento, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma,

IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE